

STATUTO

ARTICOLO 1 COSTITUZIONE CONSORZIO

In base al disposto degli art. 820 e 821 del codice civile e della Legge Regione Liguria 14 luglio 2014 n. 17, al fine di assicurare la difesa e lo sviluppo del patrimonio fondiario e agro-forestale, ivi inclusi tutti i prodotti del bosco e del sottobosco, è costituito il "CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO E AGRO-FORESTALE ALTO VARA E TERRITORI LIMITROFI - VALLE DEL BIOLOGICO" in forma abbreviata "CONSORZIO ALTO VARA" e di seguito "Consortio", che non ha scopo di lucro ed è di natura giuridica privata, presiede alla gestione della ricerca e raccolta dei funghi epigei (ed ipogei) spontanei, degli altri prodotti del bosco in genere e opera per fini culturali e consorziali.

ARTICOLO 2 SEDE DEL CONSORZIO

La sede legale del Consortio è stabilita nel territorio del Comune di Varese Ligure. L'indirizzo potrà essere trasferito in altro indirizzo, sempre nello stesso Comune, senza modifica del presente statuto ma con semplice comunicazione degli Organi Competenti al registro delle imprese.

ARTICOLO 3 SOGGETTI CONSORZIATI E MODALITÀ DI ADESIONE

Oltre i Fondatori, persone fisiche in possesso dei requisiti di seguito indicati, possono aderire al Consortio, come Socio Ordinario: privati cittadini, enti, associazioni, consorzi, ivi compresi i Beni Civici frazionali e altri soggetti giuridici, proprietari o affittuari o concessionari, o aventi altro titolo simile, che consenta lo sfruttamento dei prodotti di fondi: boschivi, prativi e comunque classificati agricoli, di libero accesso, non recintati o tabellati, della superficie minima di ettari uno.

Ogni Socio Ordinario conferisce tutta la superficie a lui riconducibile, alla data della stipula del presente statuto, che farà parte dell'area consortile situata nel Comune di Varese Ligure e/o comuni confinanti.

Il territorio consortile potrà comprendere anche fondi non contigui.

Sono Soci Onorari, senza diritto di voto in Assemblea, i soggetti titolari di terreni pervenuti per successione, di superficie compresa tra 5.000 (cinquemila) metri quadrati e 9.999 (novemilanovecentonovantanove) metri quadrati; possono essere accettati quali soci onorari i titolari di immobili (terreni o fabbricati) nell'ambito dell'area consorziale, nonché i soggetti in possesso di requisiti funzionali o di riconosciute qualità, messe a disposizione del territorio, in sintonia con gli scopi del Consortio stesso. Essi saranno iscritti in apposito Albo.

L'ammissione di nuovi partecipanti dovrà essere deliberata dal Consiglio di amministrazione a seguito di specifica domanda presentata dagli interessati, da redigere e sottoscrivere su modulo fornito dal Consortio stesso. Il Consiglio di amministrazione non è tenuto a dare motivazioni o giustificazioni a eventuali domande non accettate,

Nel caso di decesso di un Socio Ordinario, gli eredi, salvo loro comunicazione contraria da far pervenire al Consortio per raccomandata o PEC, subentrano al *de cuius*, nel rispetto dei requisiti sopra elencati e nell'obbligo di osservanza delle norme consortili, subordinatamente a delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione. Nei casi di decesso di un Socio Onorario gli eredi, se interessati, dovranno preventivamente presentare domanda di ammissione.

ARTICOLO 4 DURATA DEL CONSORZIO

La durata del Consorzio è prevista in anni 20 e può essere soggetta a prolungamento e/o rinnovo con decisione dell'assemblea dei consorziati

ARTICOLO 5

SCOPO DEL CONSORZIO

Lo scopo del Consorzio è la salvaguardia e il miglioramento del patrimonio fondiario agroforestale, con particolare riguardo ai funghi epigei (ed ipogei) spontanei e ai frutti di bosco e del sottobosco (quali a solo titolo di esempio: castagne, bacche, fronde, fiori silvestri).

Il Consorzio si prefigge altresì lo scopo di regolamentare la raccolta dei funghi e degli altri prodotti del bosco e del sottobosco, nei terreni conferiti alla gestione associata dello stesso, avendo riguardo all'esigenza fondamentale di prevenire il depauperamento delle risorse forestali e di assicurare alla comunità locale un corrispettivo per la fruizione del territorio, da reinvestire in interventi di salvaguardia e miglioramento ambientale in grado di conciliare il rispetto dei requisiti indefettibili di sostenibilità ecologica con la creazione di nuove opportunità di sviluppo economico ed occupazionale.

In particolare il Consorzio, con osservanza delle leggi vigenti, potrà occuparsi di:

- A) gestione dei patrimoni agro-silvo-pastorali dei consorziati, finalizzata alla loro valorizzazione, conservazione e difesa;
- B) coltivazione, raccolta, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del bosco e del sottobosco;
- C) miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni, anche mediante l'esecuzione di opere e lavori di sistemazione idraulico-forestali;
- D) redazione e aggiornamento di piani economici di gestione e assestamento forestale, studi specifici, progetti di attività di tutela, valorizzazione e utilizzazione delle proprietà agro-silvo-pastorali messi a disposizione dai consorziati;
- E) attività di prevenzione e difesa dagli incendi boschivi e dall'attacco di fitopatologie;
- F) programmi, progetti ed interventi volti a favorire la fruizione turistico-ricreativa del territorio, anche comprendenti la realizzazione di sentieri, aree attrezzate, Ippolite, percorsi di MTB, ecc.
- G) reperimento di risorse finanziarie di differente provenienza (Regione, Stato, UE, fondazione ecc.) per la realizzazione delle diverse attività e dei diversi interventi necessari alla valorizzazione dei patrimoni consortili, comprese la costruzione e la manutenzione di infrastrutture (strade, piste forestali, piazzali di prima lavorazione, lavori di sistemazione di frane e pendii ecc.)
- H) ulteriori attività accessorie o collaterali, funzionali al perseguimento delle finalità del Consorzio, ivi comprese attività culturali e sociali.

ARTICOLO 6

GESTIONE DEL CONSORZIO

Al fine di perseguire le finalità di cui al precedente articolo, dovrà essere predisposto un apposito Regolamento attuativo che dovrà essere approvato dall'Assemblea generale dei consorziati.

ARTICOLO 7

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

L'adesione al Consorzio non comporta per i Soci e i loro eredi o assimilati, di cui all'art. 3, alcuna limitazione dei loro diritti di proprietà, utilizzo e disponibilità dei fondi stessi e dei loro prodotti.

Ogni variazione dello stato dei fondi conferiti al momento dell'adesione al Consorzio rimane dunque nel pieno diritto del titolare, ma la sua qualifica di socio consorziato, ordinario o onorario, potrà essere subordinata alla conferma da parte del Consiglio di Amministrazione consorziale.

I Soci:

- 1) si impegnano ad osservare lo Statuto ed il Regolamento;

- 2) ottemperano a quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) gli Ordinari, eleggono a scrutinio segreto o per alzata di mano le cariche consorziali e approvano i regolamenti interni;
- 4) usufruiscono dei servizi offerti dal Consorzio;
- 5) prendono visione del bilancio annuale;
- 6) possono indire assemblee con il consenso di almeno 1/4 (un quarto) dei Soci Ordinari, indicando per iscritto gli argomenti da trattare; l'assemblea sarà convocata dal Consiglio entro un mese dalla data della richiesta.

I Soci cessano di appartenere al Consorzio per decesso, esclusione o per recesso volontario da esprimere tramite comunicazione scritta al Presidente.

Ai Soci, ai loro eredi o assimilati che cessano di aderire al Consorzio non spetta alcun rimborso.

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio nei confronti del Socio che:

- a) venga meno agli adempimenti degli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni consortili;
- b) arrechi, in qualunque modo, danno morale o materiale al Consorzio;
- c) svolga attività contrastanti con gli scopi e gli interessi del Consorzio. Il conflitto d'interessi tra Soci e Consorzio è palese nel caso in cui il Socio sia controparte del Consorzio in un procedimento civile, amministrativo o arbitrale.

ARTICOLO 8

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del Consorzio:

- A) L'assemblea generale dei Soci Ordinari;
- B) Il Consiglio di Amministrazione;
- C) Il Presidente;
- D) I revisori contabili, se eletti

ARTICOLO 9

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

L'Assemblea è sovrana nelle sue deliberazioni, l'esecuzione delle quali è demandata al Consiglio; spetta all'Assemblea ordinaria l'approvazione dei bilanci, l'elezione del Consiglio di Amministrazione e l'approvazione dei regolamenti interni.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto, sulla proroga o scioglimento e liquidazione del Consorzio e sulla revoca delle cariche conferite ai membri del Consiglio di Amministrazione o al Presidente.

L'Assemblea è formata da tutti i Soci Ordinari, iscritti nell'Albo dei Soci Ordinari al momento della convocazione, i quali possono esercitare il diritto di delega esclusivamente in favore del proprio coniuge o convivente notorio, o di un parente sino al secondo grado, o ad altro Socio Ordinario. Ogni Socio Ordinario potrà essere portatore fino al massimo di 4 (quattro) deleghe.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione dei conti consuntivi del bilancio dell'anno precedente e del preventivo dell'anno in corso nonché per la discussione e deliberazione sulle direttive da conferire al Consiglio di Amministrazione.

La convocazione dell'Assemblea sarà effettuata con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni, mediante avviso all'Albo Pretorio del Comune di Varese Ligure, affissione di manifesti in almeno cinque esercizi commerciali del comune, nella sede consortile, nelle bacheche delle frazioni comprese nell'ambito del Consorzio, per invio di mail ai Soci che hanno comunicato questo loro indirizzo e con pubblicazione sul sito web del Consorzio quando sarà operativo.

L'Assemblea convocata in via ordinaria e/o straordinaria validamente costituita delibera, in prima convocazione, con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei Soci Ordinari, in seconda convocazione, che potrà avere luogo nello stesso giorno della prima

ma ad almeno sei ore da questa, qualunque sia il numero dei presenti, con la maggioranza dei presenti stessi, in persona o per delega, fatti salvi i limiti di cui agli artt. 3, 15 e 16 del presente Statuto. Ogni Socio Ordinario ha diritto a un solo voto. I Soci Onorari possono partecipare personalmente e, pur senza il diritto di voto, portare il loro contributo ai lavori.

ARTICOLO 10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio è formato da un minimo di cinque a un massimo di venticinque membri (in ogni caso da un numero dispari) eletti anche tra non Soci Ordinari. L'Assemblea decide, di volta in volta, il numero di consiglieri da eleggere (in gruppo, lista o altri modi) e la modalità di voto; gli amministratori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Tutte le frazioni comprese nel territorio consortile devono avere rappresentanza elettiva (anche esterna).

La convocazione del Consiglio può essere fatta telefonicamente o via e-mail o altra forma. Il Consiglio, entro 30 (trenta) giorni dalla sua elezione da parte dell'Assemblea, nomina tra i suoi componenti un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario-Tesoriere che, qualora reputato necessario, potrà essere scelto anche al di fuori dei componenti del Consiglio, nel qual caso non avrà diritto di voto.

Il Consiglio cura la corretta esecuzione delle deliberazioni e direttive ad esso conferite dall'Assemblea Consortile, predispone gli schemi di bilancio annuali e i regolamenti (che potranno comprendere la facoltà del Consiglio di Amministrazione di erogare, a favore di figure meritevoli non associate, permessi per la raccolta gratuiti o a prezzi di favore), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; delibera, prende atto e registra: l'ammissione, il recesso, il decesso o l'esclusione dei consorziati secondo le modalità previste dallo Statuto; delibera le convenzioni necessarie alle finalità statutarie; approva progetti e adotta piani relativi alle attività del Consorzio; formula proposte all'Assemblea in materia di indirizzo generale, di criteri di riparto di programmi di intervento; dispone quanto altro si ritiene necessario per il buon funzionamento del Consorzio.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori per dimissioni o altra causa, il Consiglio provvede alla sostituzione attraverso la cooptazione, purché la maggioranza degli amministratori in carica risulti eletta dall'Assemblea; gli amministratori cooptati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Qualora cessi dalla carica, per dimissioni o altra causa, la maggioranza degli amministratori, non si farà luogo a cooptazione e l'intero Consiglio s'intenderà decaduto e dovrà essere convocata entro 30 (trenta) giorni l'assemblea dei Soci Ordinari per l'elezione del nuovo organo amministrativo. L'intero consiglio, ivi inclusi gli amministratori dimissionari, rimarrà in carica fino alla sostituzione, potendo compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 11 PRESIDENTE

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, resta in carica sino al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, comunque sino all'elezione del nuovo Presidente, e può essere confermato.

Ha la legale rappresentanza del Consorzio, cura l'andamento generale, la corretta esecuzione delle deliberazioni e direttive dell'Assemblea e del Consiglio. Può assumere provvedimenti con carattere di urgenza, facendosene garante a tutti gli effetti, la cui efficacia decade qualora, entro 20 (venti) giorni, non vengano ratificati dal Consiglio di Amministrazione. Il Presidente riunisce il Consiglio tutte le volte che lo ritiene necessario e almeno tre volte l'anno, con preavviso ai consiglieri di almeno 24 (ventiquattro) ore, via e-mail o telefono o altra forma.

ARTICOLO 12
REVISIONE DEI CONTI

Con decisione dell'Assemblea, i Soci Ordinari possono eleggere tre Revisori dei Conti, uno dei quali può essere estraneo al Consorzio, che durano in carica 4 (quattro) anni. Essi veglieranno sulla regolare tenuta dei libri consorziali e delle scritture inerenti i conti preventivi e consuntivi, esprimendo il loro parere scritto da presentare all'assemblea annuale dei Soci Ordinari.

ARTICOLO 13
FONDO CONSORTILE

Tutti i proventi di carattere finanziario, ivi inclusi gli incassi per la concessione di "tesserini permesso" per la raccolta funghi, confluiranno in un unico fondo denominato "Fondo Consortile di Gestione" dal quale si potrà attingere per adempiere agli scopi del Consorzio, agli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, nonché per la copertura delle spese di sorveglianza e di amministrazione.

ARTICOLO 14
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Consorzio e uno o più Soci si ricorre al giudizio di un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo dove ha sede il Consorzio.

La parte che intende promuovere il giudizio deve comunicarlo alla controparte con lettera raccomandata contenente il testo dei quesiti da sottoporre al giudizio arbitrale irrituale.

ARTICOLO 15
MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto potrà essere modificato dall'Assemblea generale dei Soci Ordinari, convocata in via straordinaria. L'Assemblea dovrà deliberare in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) del totale dei Soci Ordinari e la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti e in seconda convocazione con la presenza di almeno 1/5 (un quinto) del totale dei Soci Ordinari e la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

ARTICOLO 16
SCIoglimento DEL CONSORZIO E LIQUIDAZIONE

Dovendosi procedere allo scioglimento del Consorzio, in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa, l'Assemblea Straordinaria, con le regole previste nel precedente articolo, determinerà le modalità di liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, anche non consorziati, fissandone i poteri.

Il patrimonio consortile netto, come determinato dal bilancio di liquidazione deve essere destinato a fini di pubblica utilità, secondo gli scopi del Consorzio.

ARTICOLO 17
ALTRE DISPOSIZIONI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto vale il disposto del Codice Civile in materia di Consorzi (art. 2602 e seguenti, e loro modifiche).